COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2020
COM(2020) 307 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione annuale di sintesi per il 2018 sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Relazione annuale di sintesi per il 2018 sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea

1. Introduzione

La presente relazione annuale di sintesi illustra lo stato di attuazione del sistema di licenze FLEGT per il 2018. La relazione è stata preparata in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005[1], del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (di seguito "il regolamento FLEGT") ed è basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FLEGT.

Questa terza relazione[2] fornisce un'analisi del secondo anno completo di attuazione del sistema di licenze FLEGT (2018) nell'UE e ne delinea le conclusioni e le prossime tappe. Anche nel 2018 l'Indonesia è stato l'unico paese a fare ricorso a tale sistema.

Sul sito web della Commissione[3] è disponibile un'analisi più dettagliata delle relazioni nazionali elaborata per conto della Commissione da UNEP-WCMC; vi è illustrata la metodologia per l'analisi dei dati e vi figurano maggiori dettagli riguardo alle serie di dati trasmesse dagli Stati membri, insieme alle relative riserve dovute ai vari gradi di completezza e qualità riscontrati nelle serie di dati nazionali.

Sono state esaminate le relazioni annuali di tutti i 28 Stati membri; le relazioni sono state trasmesse attraverso un modello online, stabilito dalla Commissione in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento FLEGT, di cui alcune sezioni erano precompilate con le informazioni fornite nelle relazioni annuali precedenti.

2. Stato di avanzamento dell'attuazione

Il regolamento FLEGT impone agli Stati membri di designare la o le autorità competenti e di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per garantirne il rispetto.

Le relazioni nazionali permettono di valutare lo stato dell'attuazione e il livello di coerenza raggiunto negli Stati membri.

2.1 Designazione delle autorità competenti

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento FLEGT, tutti gli Stati membri hanno designato una o più autorità competenti[4] e tutti gli Stati membri che hanno trasmesso le relazioni, fatta eccezione per uno (Portogallo), hanno fornito informazioni sull'atto legislativo che le designa.

[1] GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
[2] La prima relazione riguardava il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2016 [COM(2018) 448 final] e la seconda riguardava l'anno civile 2017 [COM(2019) 249 final].
[3] http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
[4] Cfr. http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

In 11 Stati membri l'autorità doganale è stata designata l'autorità competente per il rilascio di licenze FLEGT, o parte di tale autorità. In 17 Stati membri l'autorità doganale e l'autorità competente sono autorità distinte. In questi 17 Stati membri è importante che sussistano disposizioni volte a garantire che le autorità possono cooperare efficacemente nel trattamento delle licenze FLEGT e che l'autorità competente può delegare i compiti pertinenti all'autorità doganale e ottenere le informazioni necessarie per verificare che una licenza FLEGT corrisponda a un determinato carico. Tale delega di compiti è stata istituita in tutti gli Stati membri, mediante accordo o memorandum d'intesa. La frequenza e la realizzazione dello scambio dei dati variano da uno Stato membro all'altro.

2.2 Quantitativi di legname importato e relativo numero di licenze FLEGT

Numero di licenze ricevute dagli Stati membri e numero di licenze per le quali le autorità doganali hanno concesso lo svincolo

Nel 2018 tutti gli Stati membri, fatta eccezione per il Lussemburgo, hanno segnalato di avere ricevuto licenze FLEGT. Sono state ricevute in totale 31 785 licenze, di cui oltre il 99 % (31 605) è stato convalidato/approvato per l'importazione dalle autorità competenti. I Paesi Bassi, il Regno Unito, la Germania, la Francia e il Belgio hanno ricevuto il maggior numero di licenze (figura 1a). Le licenze respinte dai 12 Stati membri che hanno comunicato respingimenti sono 66 in totale, con la Francia in testa (20 licenze respinte).

Gli Stati membri hanno comunicato che nel 2018 le autorità doganali hanno concesso lo svincolo a fini d'importazione per 23 238 licenze[5]. Dei 25 Stati membri che hanno trasmesso dati doganali a livello di licenza FLEGT, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno concesso lo svincolo per il maggior numero di licenze (figura 1b).

Le differenze osservate tra il numero delle licenze FLEGT ricevute dalle autorità competenti e il numero delle licenze per le quali le autorità doganali hanno concesso lo svincolo nel 2018 (figure 1a e 1b) sono dovute ai seguenti fattori: incompletezza delle serie di dati doganali (cfr. la nota 10), importazioni di fine anno[6], mancato svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale (ad esempio per via di controlli fitosanitari), decisione dell'importatore di non sdoganare le merci, oppure merci che al punto di importazione nell'UE non richiedevano una licenza FLEGT perché riclassificate con altri codici SA dalle autorità doganali.

a)

[5] Per quanto concerne questo dato, la Spagna ha comunicato un numero stimato. L'Italia e la Romania non hanno fornito dati doganali, il Regno Unito non ha fornito dati doganali associati ai numeri delle licenze FLEGT, i dati doganali trasmessi dalla Grecia erano incompleti e i dati doganali dei Paesi Bassi relativi alle dichiarazioni in dogana presentate a posteriori non erano associati ai numeri delle licenze FLEGT.

[6] I dati doganali comprendono le licenze FLEGT che sono state ricevute nel 2017 ma per le quali è stato concesso lo svincolo nel 2018. Le licenze convalidate nel 2018 per le quali l'autorità doganale ha concesso lo svincolo nel 2019 saranno incluse nella relazione annuale riferita al 2019.

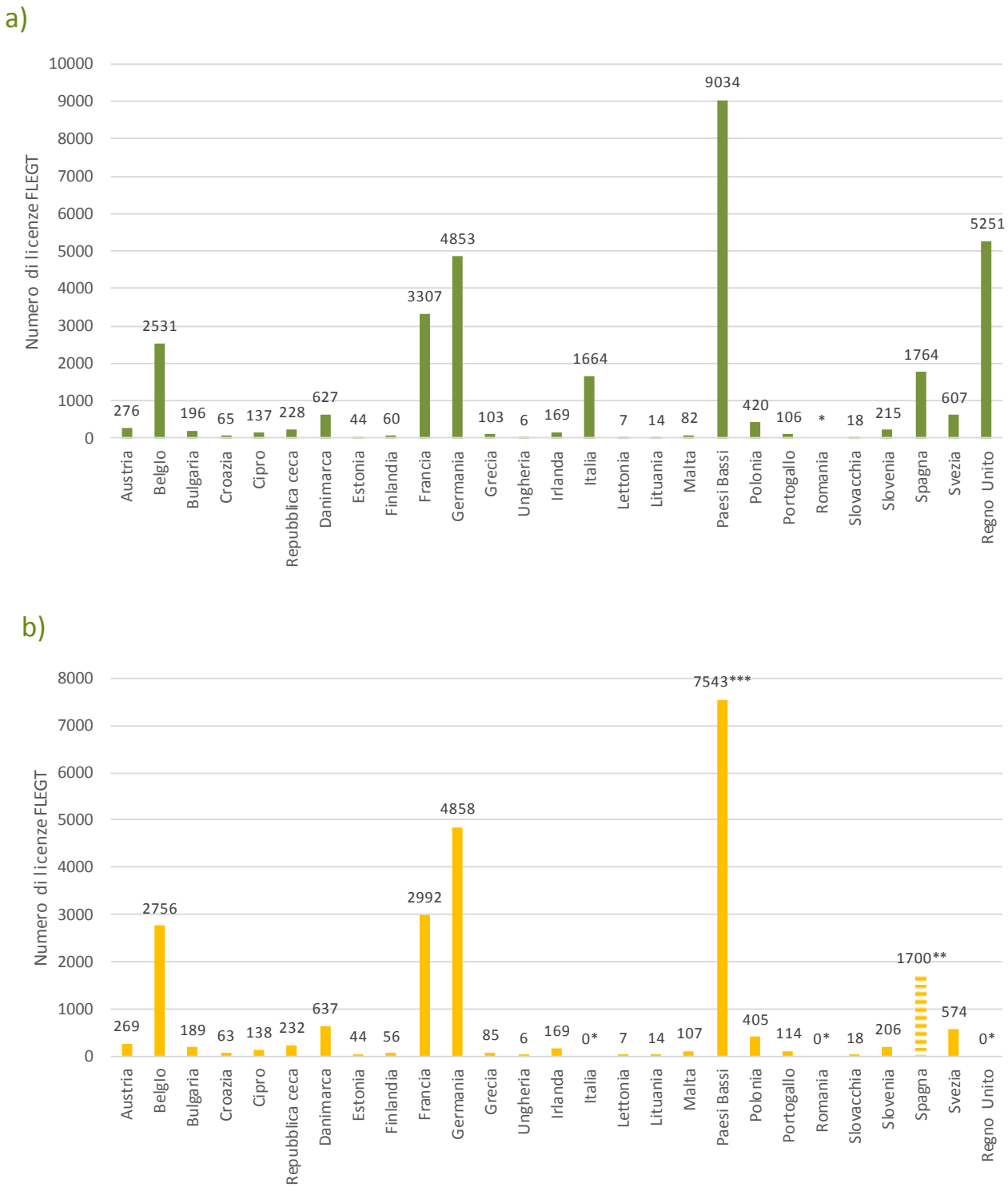


Figura 1 -Numero di licenze FLEGT: a) ricevute dall'autorità competente per la convalida e b) per le quali l'autorità doganale ha concesso lo svincolo nel 2018. * I dati delle licenze della Romania non sono stati trasmessi in un formato idoneo e pertanto non è stato possibile includerli. L'Italia e la Romania non hanno fornito dati doganali e il Regno Unito non ha associato i dati doganali ai numeri delle licenze; i dati doganali della Grecia erano incompleti. ** Numero totale stimato fornito dalla Spagna, che ha trasmesso i dati doganali senza associarli ai numeri delle licenze. *** Il dato non comprende le licenze per le quali è stato concesso lo svincolo con la presentazione a posteriori delle dichiarazioni in dogana da parte degli importatori approvati, i cui dati non erano associati ai numeri delle licenze.

Quantitativi importati

Gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di legno e prodotti derivati effettivamente importati nel 2018 (ossia i quantitativi sdoganati), nonché i corrispondenti quantitativi risultanti dalle licenze FLEGT ricevute e convalidate dalle autorità competenti. Nel 2018 oltre 694 milioni di kg di legno e prodotti derivati erano coperti da licenze FLEGT convalidate[7] e più di 2 993 milioni di kg di legno e prodotti derivati coperti da licenze FLEGT sono stati segnalati come svincolati per l'importazione dalle autorità doganali dell'UE[8,9] (figura 2); di questi 2 470 milioni di kg di mobili per camere da letto (voce SA 9403.50) sono stati comunicati dalle autorità doganali del Regno Unito. Si tratta di una quantità superiore di due ordini di grandezza rispetto a quella dichiarata per lo stesso codice SA sulle licenze FLEGT convalidate dall'autorità competente. È stato chiesto al Regno Unito di spiegare queste cifre discrepanti, ma non sono stati forniti chiarimenti. Sulla base dei dati doganali, le tipologie principali di prodotti, in peso, coperti da licenza FLEGT e importati nell'UE comprendevano: mobili per camere da letto (voce SA 9403.50), per un totale di quasi 2 472 milioni di kg, pari all'83 % delle importazioni; carta per scrittura (voce SA 4802); altri mobili (voci SA 9403.60 e 9401); lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni (voce SA 4418); legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (voce SA 4412); e legno profilato (voce SA 4409) (i codici SA dei prodotti FLEGT importati nel 2018 figurano nell'allegato A). I principali Stati membri importatori di questi prodotti sono stati il Regno Unito, la Germania e i Paesi Bassi.

Alcuni Stati membri hanno anche comunicato importazioni di merci i cui codici SA non avrebbero richiesto una licenza FLEGT (compresi alcuni codici che richiedevano un documento V-legal), corrispondenti a 2 099 scritture doganali per un totale di 1,35 milioni di kg di legno e prodotti derivati. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alla riclassificazione delle merci da parte delle autorità doganali dell'UE.

Le incongruenze tra i quantitativi risultanti dalle licenze FLEGT e i quantitativi comunicati dalle autorità doganali (figura 2) potrebbero essere dovute ad esempio ai seguenti fattori: dati mancanti, in particolare dati doganali, e qualità variabile delle serie di dati nazionali trasmesse, riclassificazione delle merci da parte delle autorità doganali con codici SA diversi, ricevimento delle licenze ma svincolo non ancora concesso dall'autorità doganale, codici SA riportati con un diverso numero di cifre, oppure quantitativi riportati in unità di misura diverse.

Taxa importati

Informazioni sui taxa negli scambi commerciali sono state fornite per l'84,6 % del legname coperto da licenze FLEGT convalidate. I Paesi Bassi non hanno fornito informazioni a questo livello per i 107 milioni di kg di legname importati nel paese coperti da licenze FLEGT. Inoltre la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, e la Svezia hanno comunicato più di 32 000 kg di legno e prodotti derivati coperti da licenze FLEGT convalidate senza fornire informazioni sui taxa.

[7] Oltre il 99 % (31 806) delle licenze FLEGT convalidate nel 2018 indicava il peso della merce in commercio; gli otto casi in cui il peso non era indicato corrispondevano a 61 m^3 e 174 articoli.

[8] Informazioni sui quantitativi sdoganati sono state fornite da 25 Stati membri (l'Italia e la Romania non hanno fornito dati doganali e la serie di dati fornita dalla Germania era incompleta).

[9] Il peso della merce in commercio era indicato per il 97 % dei 23 238 carichi coperti da licenza FLEGT sdoganati; negli 884 casi in cui il peso non era indicato sono stati comunicati ulteriori 447 813 m^3 e 543 003 articoli.

In totale nel 2018 sono stati comunicati 204 specie diverse e 80 taxa superiori (ad es. generi) coperti da licenze FLEGT convalidate, per un totale di 235,5 milioni di kg di carichi di singoli taxa e 351,7 milioni di kg di carichi misti di taxa. Laddove i taxa sono stati specificati, quelli più commercializzati, in peso, erano *Acacia mangium* (mangium), *Shorea* spp. (meranti) e *Tectona grandis* (teak).

Trattamento delle licenze FLEGT

Ventuno Stati membri hanno utilizzato il sistema FLEGIT/TRACES[10] per il trattamento delle licenze FLEGT, mentre 7 si sono avvalsi di sistemi nazionali. Dei 21 Stati membri che hanno utilizzato il sistema FLEGIT/TRACES, 14 hanno riferito che è usato sia dall'autorità competente sia dall'autorità doganale, 5 che è usato dall'autorità competente e 2 che il sistema è usato solo dall'autorità doganale. Gli Stati membri hanno inoltre specificato il formato in cui sono state presentate le licenze FLEGT e 14 di essi hanno comunicato di aver ricevuto le licenze FLEGT in più di un formato. In 18 Stati membri la presentazione delle licenze è avvenuta in formato cartaceo, in altrettanti 18 tramite FLEGIT/TRACES, in 5 via e-mail e in 2 via sistemi elettronici nazionali.

Per 24 Stati membri è stato possibile esaminare il numero di giorni necessario per il trattamento delle licenze: il 53 % delle licenze è stato convalidato dalle autorità competenti il giorno stesso del loro ricevimento o il giorno successivo; in più del 66 % dei casi la convalida è avvenuta entro tre giorni, nel 97 % dei casi entro ventun giorni.

[10] FLEGIT/TRACES è un'applicazione web, parte del sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System, New Technology), che può essere utilizzata dagli importatori dell'UE e dai loro agenti, dalle autorità degli Stati membri competenti per il sistema FLEGT e dalle autorità doganali dell'UE per la verifica e la gestione elettroniche delle licenze FLEGT in maniera rapida e sicura.

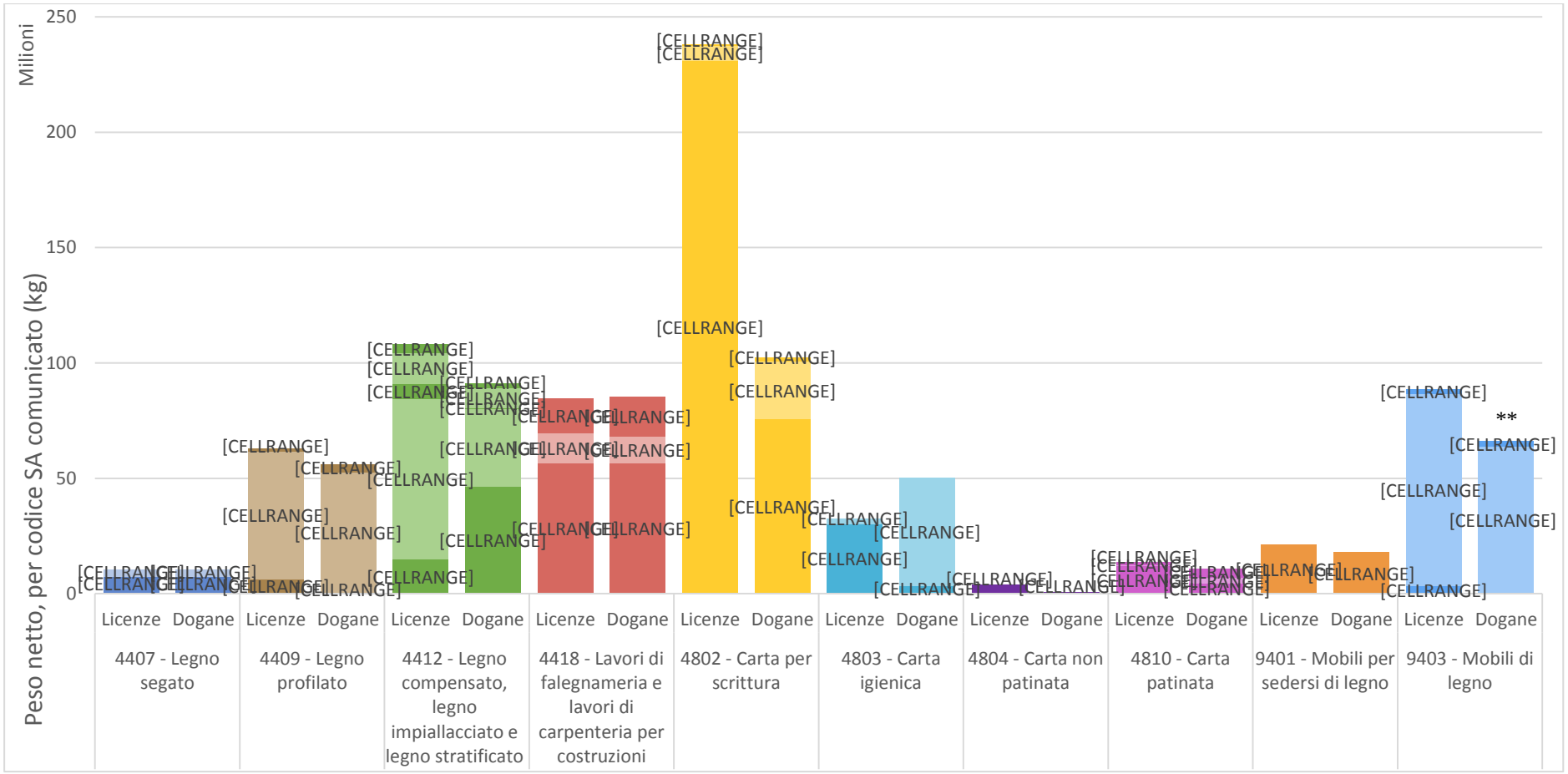


Figura 2 - Quantitativi delle tipologie principali di prodotti coperti da licenza FLEGT comunicati per codice SA* sulle licenze FLEGT convalidate e come sdoganati (ad esclusione del codice SA 9403.50**) nell'UE nel 2018, comunicati in peso (kg)*** (non è stato possibile includere i dati sulle licenze trasmessi dalla Romania. L'Italia e la Romania non hanno fornito dati doganali e quelli forniti dalla Grecia erano incompleti). *Ove possibile i codici SA figurano a 6 cifre; i codici SA a 4 cifre riguardano solo gli scambi comunicati dagli Stati membri al livello di 4 cifre. ** Per facilitare la visualizzazione dei dati, i 2 472 milioni di kg di SA 9403.50 nei dati doganali degli Stati membri sono stati esclusi da questa cifra, perché di gran lunga superiore al resto dei dati. Al Regno Unito è stato chiesto di spiegare i 2 470 milioni di kg di SA 9403.50 sdoganati nel paese, dato che non trovavano riscontro, in misura comparabile, nelle licenze, ma non sono stati forniti chiarimenti. *** La quantità è stata comunicata in peso su >99 % delle licenze FLEGT convalidate e nel 97 % dei dati doganali ma potrebbe non essere rappresentativa di tutti gli scambi. Si fa presente che, poiché le autorità doganali hanno comunicato meno prodotti in peso e più prodotti in volume (m^3) o in numero di articoli, i quantitativi indicati in peso sulle licenze FLEGT e quelli comunicati dalle autorità doganali non sono pienamente confrontabili.

2.3 Ulteriori verifiche dei carichi e delle licenze FLEGT

A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento FLEGT le autorità competenti decidono in merito alla necessità di effettuare ulteriori verifiche dei carichi secondo un approccio basato sull'analisi del rischio. In 21 Stati membri sono in vigore disposizioni per effettuare ulteriori verifiche delle licenze FLEGT[11] e in 22 Stati membri per effettuare ulteriori verifiche dei carichi FLEGT[12] (allegato B, tabelle 1 e 2). Nel 2018 sono state effettuate verifiche supplementari su un totale di 1 782 licenze FLEGT, ad esempio contattando l'Unità indonesiana di informazioni sulle licenze (LIU, Licensing Information Unit); queste verifiche sono state effettuate da 19 Stati membri. I Paesi Bassi hanno inoltre riferito di svolgere quotidianamente verifiche supplementari ma non ne hanno registrato il numero per limitare gli oneri amministrativi.

Gli Stati membri hanno riferito di utilizzare una serie di criteri di rischio per stabilire se siano necessarie verifiche supplementari di una licenza o di un carico FLEGT, anche in caso di incongruenze tra le informazioni della licenza FLEGT e quelle contenute in altri documenti (allegato B, tabelle 1 e 2). Diciassette Stati membri hanno comunicato di utilizzare il sistema indonesiano d'informazione della legalità del legname (SILK, Sistem Informasi Legalitas Kayu) per verificare le licenze FLEGT ricevute dagli operatori; 4 di essi hanno dichiarato di utilizzarlo "talvolta".

Nel 2018 è stato condotto un totale di 265 ispezioni fisiche dei carichi coperti da licenza FLEGT da parte di 18 Stati membri; nel 94 % dei casi il carico corrispondeva ai dettagli della licenza.

2.4 Disposizioni relative alle sanzioni

L'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento FLEGT stabilisce che "*[c]iascuno Stato membro determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive*". Diciassette Stati membri hanno adottato disposizioni per sanzioni amministrative, altrettanti 17 per ammende penali, 20 per irrogare la pena detentiva, 7 per sospendere autorizzazione a esercitare un'attività commerciale e 9 per gli avvisi di misure correttive o lettere di avvertimento. Le pene detentive potenziali massime variano da 1 mese a 15 anni (15 Stati membri hanno comunicato una pena potenziale massima compresa tra 1 e 5 anni).

In linea con l'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento FLEGT le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica o trattenere il legno ed i prodotti derivati qualora abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida. Ventiquattro Stati membri hanno segnalato che potrebbero sequestrare il legno e i prodotti derivati e che la legislazione nazionale prevede lo smaltimento del legno e dei prodotti derivati confiscati (figura 3). Laddove la legislazione nazionale prevede lo smaltimento del legname confiscato, in 9 Stati membri tale operazione spetta all'autorità doganale, in 4 Stati membri all'autorità

[11] Per verifiche "supplementari" delle licenze FLEGT s'intendono i controlli che vanno oltre la verifica di base della licenza e che, in caso di dubbi sulla sua validità, possono comprendere una richiesta di maggiori chiarimenti rivolta alle autorità che rilasciano le licenze, come previsto dall'accordo volontario di partenariato con il paese partner esportatore.

[12] Per verifiche "supplementari" dei carichi coperti da licenza FLEGT s'intendono i controlli che vanno oltre le consuete verifiche effettuate dalle autorità doganali e che possono comprendere verifiche richieste dall'autorità competente secondo un approccio basato sull'analisi del rischio, o controlli effettuati qualora le autorità doganali abbiano motivo di ritenere che la licenza potrebbe non essere valida.

competente, in 5 Stati membri a un'altra istituzione in aggiunta all'autorità competente e/o doganale e in 5 Stati membri a un'istituzione diversa dall'autorità competente o dall'autorità doganale.

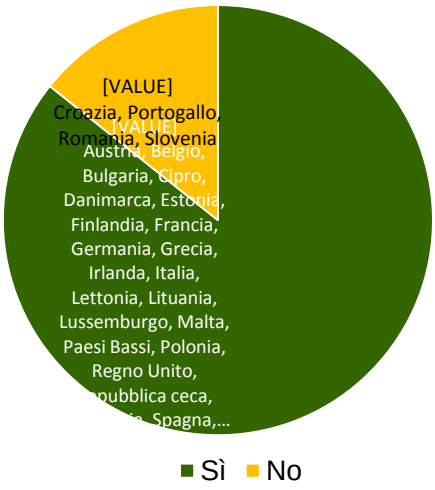


Figura 3 - Stati membri con sanzioni che prevedono il sequestro o la confisca dei carichi di legname.

2.5 Sanzioni applicate

Due Stati membri (Bulgaria e Spagna) hanno applicato l'articolo 6, paragrafo 1[13], a un totale di 29 130 kg di prodotti. La Bulgaria e i Paesi Bassi hanno applicato l'articolo 6, paragrafo 2[14], rispettivamente in un caso in cui era stata presentata per la convalida la copia scansionata di una licenza FLEGT (con data di validità scaduta) e con riferimento ad un carico comprendente una specie CITES sprovvista di licenza CITES.

2.6 Tasse per il trattamento delle licenze FLEGT

Gli Stati membri possono riscuotere tasse a copertura delle spese per il trattamento delle licenze FLEGT, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento FLEGT. Sei Stati membri hanno comunicato di aver proceduto in tal senso, con oneri che variano da 10 EUR (9,60 GBP) a 105,90 EUR (allegato B, tabella 3).

2.7 Altre misure e difficoltà d'attuazione

[13] Articolo 6, paragrafo 1: le autorità competenti, se stabiliscono che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non sono soddisfatte, agiscono secondo la normativa nazionale in vigore [articolo 4, paragrafo 1: è vietata l'importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT].

[14] Articolo 6, paragrafo 2: gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le informazioni relative a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento.

Ventisei Stati membri hanno fornito informazioni su altre misure e difficoltà d'attuazione. Undici di essi hanno riferito di collaborare con altre autorità competenti, indicando che la collaborazione è stata positiva, in particolare per quanto riguarda le merci che arrivano in uno Stato membro ma sono destinate ad un altro paese dell'Unione europea. Nove Stati membri hanno evidenziato la collaborazione con la Commissione europea o il sostegno da essa fornito e vari paesi hanno segnalato una buona comunicazione con la Commissione per quanto riguarda il sistema FLEGIT. Sono pervenuti vari suggerimenti riguardo alla necessità di consentire l'accesso degli Stati membri a tutte le licenze FLEGT del SILK[15], indipendentemente dal paese di destinazione all'interno dell'UE, al fine di agevolare la verifica delle licenze.

Le seguenti difficoltà d'attuazione sono state segnalate da almeno uno Stato membro: comunicazione con le Unità di informazioni sulle licenze istituite dall'Indonesia (sebbene vari Stati membri abbiano rilevato un miglioramento dei tempi di risposta); incongruenze tra le informazioni delle licenze FLEGT e le dichiarazioni in dogana, tra cui incongruenze nei codici SA o nei codici paese; rilascio di licenze FLEGT per codici SA che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento FLEGT e dell'accordo volontario di partenariato (AVP) con l'Indonesia.

3. Conclusioni

La terza relazione sull'attuazione del sistema di licenze FLEGT evidenzia che sono stati compiuti passi avanti. Nel 2018, il secondo anno completo di attuazione del sistema di licenze FLEGT, sono state ricevute 31 785 licenze, di cui oltre il 99 % è stato convalidato/approvato per l'importazione dalle autorità competenti; oltre 2 993 milioni di kg di legno e prodotti derivati sono stati sdoganati e importati nell'UE. La collaborazione tra le autorità competenti e con la Commissione è stata positiva. Il confronto tra i dati comunicati dagli Stati membri sulle licenze FLEGT convalidate e i dati relativi alle merci sdoganate ha consentito di individuare più facilmente i fattori che potrebbero spiegare le discrepanze osservate. Ulteriori orientamenti forniti agli Stati membri in merito alla standardizzazione e ai controlli incrociati dei dati nazionali sono stati integrati nel modello di relazione online.

Permangono alcuni problemi, tra cui le discrepanze tra le informazioni contenute nelle licenze FLEGT e le dichiarazioni in dogana, così come l'accesso limitato degli Stati membri ai dati contenuti nel SILK.

4. Prossime tappe

La Commissione continuerà a cooperare con gli Stati membri per un'applicazione efficace e coerente del regolamento FLEGT in tutta l'UE, anche attraverso l'elaborazione di nuovi documenti di orientamento e la revisione del documento *Autorità doganali & FLEGT - Orientamenti per l'attuazione*[16], ove necessario, alla luce dell'esperienza maturata. In linea con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 1024/2008 la Commissione continuerà a fornire, ove necessario, agli Stati membri i nomi e altre informazioni pertinenti relative alle autorità di rilascio delle licenze designate dall'Indonesia, i

[15] In Indonesia le autorità di rilascio delle licenze utilizzano un sistema d'informazione elettronico denominato "SILK" o "SVLK" (Sistem Verificasi Legalitas Kayu) per la creazione delle licenze FLEGT.
[16] Gli orientamenti aggiornati sono stati pubblicati il 20 gennaio 2020 (GU C 20 del 21.1.2020, pag. 1).

modelli autenticati dei timbri e delle firme per ciascuna autorità di rilascio delle licenze e il modello della licenza FLEGT utilizzato dall'Indonesia.

Continuerà, inoltre, a cooperare con gli Stati membri per il miglioramento delle relazioni, anche per quanto riguarda il passaggio al sistema DECLARE[17] per la rendicontazione online, incoraggiando la comunicazione coerente dei dati relativi alle licenze FLEGT e alle dichiarazioni in dogana, l'uso uniforme delle unità di misura e l'ulteriore miglioramento del modello di relazione, sulla base dell'esperienza maturata. La Commissione, inoltre, continuerà a incoraggiare l'utilizzo del sistema FLEGIT/TRACES da parte degli Stati membri che attualmente non vi fanno ricorso, giacché tale sistema, tra l'altro, faciliterà la rendicontazione. Continuerà infine a operare per un ulteriore miglioramento del sistema informatico FLEGIT/TRACES, tenendo conto dell'esperienza e dei suggerimenti degli Stati membri, e a collaborare in materia di scambio dei dati con gli Stati membri che hanno elaborato i propri sistemi elettronici nazionali.

Parallelamente la Commissione continuerà a collaborare strettamente con le autorità indonesiane per affrontare le questioni e i problemi di cui sopra nel quadro più ampio delle discussioni sull'attuazione dell'AVP-FLEGT tra l'UE e l'Indonesia e sul monitoraggio delle sue ripercussioni. È in corso di svolgimento l'attività pilota avviata con l'Indonesia per l'integrazione tra i rispettivi sistemi informatici, ovvero FLEGIT/TRACES e SILK, allo scopo di arrivare, in futuro, a un sistema di licenze completamente elettronico.

Infine la Commissione effettuerà un controllo dell'adeguatezza ("fitness check") del regolamento FLEGT (e del regolamento UE sul legno) al fine di esaminare il funzionamento e l'efficacia del regolamento, in conformità all'articolo 9[18] del regolamento FLEGT. L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento FLEGT potrebbe potenzialmente fornire preziose indicazioni per la valutazione di ulteriori misure dal lato della domanda in relazione ad altri beni; ai fini di tale valutazione si terrà conto delle risultanze preliminari del controllo dell'adeguatezza, in modo da aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento e ridurre al minimo i rischi di deforestazione e degrado forestale connessi all'immissione dei prodotti sul mercato dell'UE[19].

[17] DECLARE è uno strumento basato su web, disponibile a livello dell'UE, che le autorità competenti FLEGT possono utilizzare per comunicare informazioni relative all'attuazione del sistema di licenze FLEGT.

[18] Modificato dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 115)

[19] Nel quadro dell'azione prevista nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta [COM(2019)352], cfr. https://ec.europa.eu/environment/forests/eu_comm_2019.htm